PATTO DI COLLABORAZIONE n. 21/2026 "VALORIZZAZIONE DEL PORTEGHET"

TRA

il **Comune di Arco**, (di seguito denominato "Comune"), con sede in Arco (Tn), 38062, Piazza III Novembre n. 3 C.F. e P.IVA. 00249830225 rappresentato dal Dirigente dell'Area Servizi alla Persona dott. Giorgio Osele

E

il gruppo informale di cittadini denominato "**Amici del Porteghet**", di seguito denominato "Proponenti" costituito da:

Ivo Tamburini, [redacted]

in qualità di rappresentante del gruppo informale,

Fabio Tardivo, [redacted]
Cecilia Stefenelli, [redacted]
Enrico Giuliani, [redacted]
Marco Campetti, [redacted]
Anna Leonardi, [redacted]
Arnalda Bernasconi, [redacted]
Rossella Cavagnis, [redacted]

PREMESSO

che gli artt. 118 comma 4, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affidano ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;

che, in accoglimento di tali principi, il Comune di Arco, con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 28.03.2018, ha approvato apposito Regolamento, il quale disciplina la collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la valorizzazione e la gestione condivisa dei beni comuni;

che l'art. 1 del Regolamento summenzionato, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, sancisce, unitamente all'art. 3, i principi generali diretti a disciplinare le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione, quali la fiducia reciproca, l'inclusività la sostenibilità, l'autonomia civica, oltre alla pubblicità, trasparenza, proporzionalità, adeguatezza e differenziazione, prossimità e territorialità, quali corollari pregnanti dell'azione amministrativa;

che l'art. 10 del medesimo Regolamento stabilisce che "la funzione di promozione e coordinamento della collaborazione con i cittadini attivi è prevista nell'ambito dello schema organizzativo comunale, quale funzione istituzionale dall'ente ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione";

che il Comune ha individuato nell'Ufficio Politiche Sociali, Giovanili e Prima Infanzia la struttura referente che cura, insieme ai vari Servizi comunali, la stesura dei Patti di collaborazione come frutto di un lavoro di dialogo e confronto, il cui contenuto va adeguato al grado di complessità degli interventi e alla durata concordati in co-progettazione, regolando in base alle specifiche necessità i termini della

stessa;

che per il presente Patto di collaborazione ci si è avvalsi pertanto della collaborazione dell'ufficio Patrimonio e Gestione economica del patrimonio comunale per la valutazione degli elementi tecnici ed amministrativi di fattibilità della proposta;

che il Patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi o loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni;

che il Patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di esclusivo interesse generale;

CONSIDERATO

che in data 16.04.2025, (ns. prot. n. 11897) il sig. Ivo Tamburini, in rappresentanza del gruppo informale di cittadine/i denominato "Amici del Porteghet" sulla base dell'esperienza positiva del Patto di collaborazione attivato nel corso del quinquennio 2020-2025, volto alla cura e mantenimento dello spazio coperto del portico di Stranfora, (Arco), contraddistinto dalla p.m. 1 della p.ed 102 c.c. Arco, spazio pubblico individuato quale bene comune urbano come definito dall'art. 2 "Definizioni" comma 1. lett. a) del Regolamento summenzionato (Beni comuni urbani), ha inoltrato la propria proposta di rinnovo del Patto, affinché lo spazio indicato venga mantenuto curato e pulito, in maniera da poter essere luogo di espressione e valorizzazione della storia e della vita sociale del paese;

che la detta proposta è stata pubblicata sul sito internet del Comune, ai sensi dell'art. 11, comma 5 del Regolamento sopracitato e che, entro il termine del 31.08.2025, è pervenuta, tramite email, al servizio comunale competente, n. 1 manifestazione d'interesse di collaborazione attiva al Patto da parte di una cittadina e nessuna osservazione in merito alla proposta pubblicata;

che la durata indicata nella proposta summenzionata è di 5 anni;

che l'ufficio Politiche Sociali, Giovanili e Prima Infanzia ha coinvolto nell'istruttoria il servizio Patrimonio e Gestione economica del patrimonio comunale per la valutazione degli elementi tecnici di fattibilità del progetto, che ha espresso parere favorevole con nota di data 28.08.2025, depositata agli atti dell'Ufficio Politiche Sociali, Giovanili e Prima Infanzia;

che la rendicontazione prodotta nel corso del quinquennio 2020-2025 dal gruppo informale "Amici del Porteghet", attesta l'adeguato utilizzo dello spazio individuato, sia in termini di manutenzione e cura che per lo svolgimento di attività ricreative e di socializzazione a favore della comunità locale (letture per bambini/e e ragazzi/e, mostre di artisti locali, festività locali);

che la Giunta comunale nella seduta di data 13.05.2025 ha espresso parere favorevole alla proposta di collaborazione di cui sopra;

che con determinazione del Dirigente Area Servizi alla Persona n. 6 di data 02 febbraio 2026 è stato approvato lo schema del presente Patto di collaborazione.

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

Il presente Patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune ed i Proponenti, per la valorizzazione dello spazio denominato "Porteghet", portico di Stranfora, bene immobile di proprietà comunale, contraddistinto dalla p.m. 1 della p. ed. 102 c.c. Arco,
Detta realtà immobiliare, soggetta alle prescrizioni del Decreto Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" , è individuata quale bene comune urbano come definito dall'art. 2 comma 1 lett a) del summenzionato Regolamento.
I Proponenti sono mossi dall'intento di custodire e valorizzare tale spazio, inteso quale bene comune materiale, favorendone la fruizione a favore di tutta la cittadinanza.

2. OBIETTIVI E AZIONI DI CURA CONDIVISA

Nello specifico, con le attività contenute nel presente Patto, i Proponenti si prendono cura del bene comune indicato al precedente art. 1, affinché il medesimo sia mantenuto, curato e pulito e venga destinato a luogo di socializzazione e punto di incontro nonché spazio per ospitare piccoli eventi, manifestazioni e mostre a favore di tutta la collettività.

Le **azioni di cura** e di valorizzazione del bene comune disciplinate dal presente Patto e svolte dai Proponenti riguardano:

- la cura del portico di Stranfora attraverso azioni di manutenzione ordinaria e pulizia dello spazio, al fine di mantenerlo in uno stato decoroso ed ordinato;
- la valorizzazione del quartiere, attraverso la programmazione e realizzazione, nello spazio identificato, di attività ricreative, di socializzazione e di conoscenza della storia della comunità locale (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: letture animate per bambini/e e ragazzi/e, a cura di genitori e di abitanti del rione di Stranfora; allestimento di mostre di artisti/e locali; organizzazione di manifestazioni, eventi in occasione di festività rilevanti per la comunità come ad esempio: Natale, Pasqua, Santo patrono S. Bernardino);
- la realizzazione di incontri di sensibilizzazione della comunità alla cura dei beni comuni.

Per lo svolgimento di tali attività, i Proponenti potranno coinvolgere gli abitanti del rione ed il Comitato di S. Bernardino, al fine di rendere sempre più partecipativo il presente Patto di cura del bene comune. Le attività sopra descritte saranno aperte alla partecipazione di tutta la comunità arcense, in modo da promuovere la conoscenza del portico di Stranfora e della storia del rione a tutta la cittadinanza.

3. MODALITÀ DI COLLABORAZIONE

Le parti si impegnano a:

- operare in uno spirito di collaborazione per la migliore realizzazione delle attività;
- conformare la propria attività ai principi di sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza, ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità e valorizzando il pregio della partecipazione. In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività;
- svolgere le attività di cui al presente Patto nel rispetto dei principi del Regolamento comunale citato;
- garantire che la fruizione e l'utilizzo dell'area oggetto del Patto rimanga ad uso pubblico e collettivo;
- ad utilizzare il logo "Beni comuni Arco" su tutto il materiale prodotto nell'ambito delle attività previste dal presente Patto di collaborazione.

I Proponenti si impegnano a:

- realizzare le attività descritte nel presente Patto di collaborazione, con continuità sino allo scadere dello stesso o alla eventuale risoluzione anticipata dello stesso e comunque con le modalità concordate con il Comune;
- rispettare gli impegni presi e ad adempiere con correttezza agli obblighi concordati con il presente Patto di collaborazione;
- svolgere le attività, in maniera gratuita e volontaria, rispettando le indicazioni fornite dal Comune ;
- mantenere liberi gli spazi di accesso alle proprietà private confinanti, i diritti d'aria e veduta, nonché garantire l'accesso per la manutenzione o la lettura ai misuratori ed agli impianti di distribuzione dei servizi a favore delle proprietà private confinanti, presenti lungo le murature e nel sottosuolo del portico, avendo cura di scegliere e posizionare eventuali forme di arredo o di oggettistica in modo tale che siano facilmente rimovibili per gli eventuali interventi di manutenzione;
- mantenere una comunicazione attiva ed efficace con il Comune rispetto a problematiche o opportunità che si presentassero durante l'implementazione del presente Patto, segnalando eventuali infortuni o danni causati entro 24 ore dall'accadimento;
- documentare le fasi delle attività e la loro realizzazione attraverso video, immagini fotografiche,

elaborati, grafici ecc. anche ai fini della rendicontazione, che dovrà essere presentata ai sensi delle indicazioni previste dal successivo art. 7 del presente Patto;

- trasmettere al Comune, unitamente alla documentazione relativa alla rendicontazione annuale di cui al successivo art. 7 il programma preventivo annuale delle attività, (per la prima annualità relativa al periodo gennaio 2026 – gennaio 2027 il programma risulta già trasmesso e depositato agli atti dell'ufficio comunale competente).

Il Comune si impegna:

- ad assicurare la disponibilità dello spazio oggetto del Patto, realizzando, se necessario, adeguamenti per rendere maggiormente efficaci le azioni previste nell'interesse della cittadinanza, compatibilmente con la fattibilità e le risorse disponibili;
- a promuovere, nelle forme ritenute più opportune, un'adeguata informazione alla cittadinanza sull'attività svolta dal Proponente nell'ambito del Patto;
- ad individuare forme di riconoscimento pubblico dell'impegno e dell'attività svolta dal Proponente;
- ad agevolare e semplificare, ove consentito, le procedure in relazione agli adempimenti per l'ottenimento di permessi strumentali alla realizzazione dell'attività prevista all'interno del Patto.

4. FORME DI SOSTEGNO

Con particolare riferimento a quanto disposto del capo VI – Forme di sostegno del citato Regolamento il Comune si impegna a:

- assicurare la massima collaborazione con i dipendenti dei Servizi comunali coinvolti per la realizzazione del Patto;
- garantire la copertura delle spese di illuminazione pubblica del sito;
- fornire, se necessario, l'eventuale materiale alla manutenzione ordinaria dello spazio;
- garantire la copertura assicurativa di cui all'art. 8 del presente Patto;
- garantire l'utilizzo dei mezzi di informazione dell'Ente (sito internet istituzionale, notiziario comunale, ecc) per la promozione, la valorizzazione e la pubblicità delle attività svolte quale comportamento virtuoso di esempio per l'intera cittadinanza.

5. FORME DI PUBBLICITÀ

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679, i proponenti prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali e alla pubblicazione del presente Patto e dei documenti amministrativi correlati sul sito internet del Comune di Arco.
L'Amministrazione comunale si impegna alla pubblicazione di tale documentazione sul proprio sito internet, compresa la rendicontazione prevista al successivo art. 7.

6. DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA

Il Patto di collaborazione ha validità dalla data di sottoscrizione dello stesso per 5 anni.
La collaborazione potrà essere rinnovata, comunque riformulata in base ad eventuali nuove esigenze, osservazioni e obiettivi emersi.
Il rappresentante dei Proponenti è tenuto a dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazione delle attività o delle iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente Patto di collaborazione.
Il Comune, per ragioni di interesse generale o per l'inosservanza delle disposizioni concordate, può disporre la revoca del presente Patto.

7. RENDICONTAZIONE, VALUTAZIONE E VIGILANZA

Il rappresentante dei Proponenti si impegna a fornire al Comune, con cadenza annuale dalla data di sottoscrizione, una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno antecedente, comprensiva di eventuale materiale fotografico attestante le azioni di cura, compilando l'apposito modulo per le finalità

di cui all'art. 30 del summenzionato Regolamento comunale.
Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sull'andamento delle attività contemplate dal presente Patto.

8. RESPONSABILITÀ e COPERTURA ASSICURATIVA

Le attività svolte nell'ambito del Patto sono coperte da una polizza assicurativa stipulata dal Comune, che tutela contro eventuali danni causati a terzi (responsabilità civile).
Inoltre, il Comune garantisce una copertura assicurativa contro gli infortuni che possono verificarsi durante le attività previste dal Patto, ma solo per un massimo di 10 cittadini attivi.
Spetta agli organizzatori comunicare ogni anno al Comune il numero esatto di cittadini attivi da assicurare per gli infortuni.
Se il numero di cittadini attivi supera le 10 unità, i partecipanti in più non saranno coperti dall'assicurazione comunale per gli infortuni. In tal caso, se lo desiderano, dovranno provvedere autonomamente a stipulare una propria assicurazione personale contro gli infortuni.
I cittadini attivi si impegnano a svolgere le attività concordate usando la diligenza del buon padre di famiglia. Conseguentemente, sono personalmente responsabili per i danni causati a persone o cose, nell'esercizio di tali attività, solo se i danni derivano da dolo o da colpa grave, da intendersi come una negligenza manifesta ed eccezionale che esuli completamente dalla cd. diligenza media richiesta per lo svolgimento delle attività stesse.
I cittadini attivi si impegnano a custodire i beni e le attrezzature eventualmente assegnati e funzionali al raggiungimento degli obiettivi del progetto servendosene esclusivamente per gli scopi previsti dal Patto.
La responsabilità per la custodia rimane in capo all'Amministrazione comunale in qualità di proprietaria o detentrice del bene, salvo ipotesi di grave negligenza.
Le attività previste dal Patto saranno svolte sotto la responsabilità degli organizzatori, i quali si impegnano a informare tutti i soggetti coinvolti sui contenuti del Patto stesso ed a esercitare la dovuta vigilanza affinché vengano rispettati.
Il rappresentante del gruppo informale "Amici del Porteghet" è individuato quale supervisore cui spetta l'onere di verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al citato Regolamento in relazione agli interventi di cura o valorizzazione a cui partecipano operativamente i cittadini attivi coinvolti nel presente Patto di collaborazione.
Resta inteso che in nessun caso, i Proponenti potranno essere ritenuti responsabili di danni materiali causati al bene pubblico oggetto del presente Patto da parte di terzi né potranno essere ritenuti responsabili, in qualsivoglia forma, di eventuali danni a persone verificati nello spazio medesimo essendo questo ad uso pubblico e a libero accesso.

9. CONTROVERSIE

Per la conciliazione di eventuali controversie legate all'applicazione del presente Patto di collaborazione, le parti si impegnano in via preliminare ad esperire un tentativo di conciliazione informale con l'assistenza del Segretario Comunale.

In tale veste, il Segretario Comunale, sentite le parti coinvolte e il rappresentante legale del Comune, si impegna a fornire un parere consultivo non vincolante in merito alla controversia.

L'accettazione del Segretario Comunale come facilitatore non pregiudica il diritto delle parti di adire le vie legali in qualsiasi momento, qualora il tentativo di conciliazione non abbia esito positivo.

Per quanto non contemplato dal presente Patto si fa riferimento a quanto previsto dal summenzionato Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani.

Per il Comune di Arco
Il Dirigente Area Servizi alla Persona

- dott. Giorgio Osele [redacted]

Per i Proponenti (gruppo informale "Amici del Porteghet"):

- sig. Ivo Tamburini [redacted] in qualità di rappresentante del gruppo informale

- sig. Fabio Tardivo [redacted]
- sig.ra Cecilia Stefenelli [redacted]
- sig. Enrico Giuliani [redacted]
- sig. Marco Campetti [redacted]
- sig.ra Arnalda Bernasconi [redacted]
- sig.ra Anna Leonardi, [redacted]
- sig.ra Rossella Cavagnis [redacted]

Arco, lì 09 febbraio 2026